

CONVENZIONE ATTUATIVA

TRA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA

E

AZIENDA SOCIO SANITARIA LIGURE 5

TRA

L'Università degli Studi di Genova (d'ora in poi detta Università), codice fiscale e partita iva 00754150100, con sede legale in Genova, via Balbi 5, pec: protocollo@pec.unige.it, rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Federico Delfino, nato a Savona il 28 febbraio 1972 autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 23.02.2022;

E

L'Azienda Sociosanitaria Ligure 5 (d'ora in poi detta ASL 5), partita IVA 0096252011, con sede legale in La Spezia, Via Fazio, 30, pec: protocollo.generale@pec.als5.liguria.it, rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Paolo Cavagnaro, nato a Chiavari (GE) il 9 aprile 1960 autorizzato alla stipula del presente atto con delibera n. 43 del 20.01.2022;

(dette ciascuna singolarmente anche "Parte" e congiuntamente anche "Parti")

PREMESSO CHE

- L'ASL 5 ha necessità di avvalersi presso il Presidio Ospedaliero del Levante Ligure, Stabilimento Ospedaliero della Spezia, di prestazioni specialistiche da parte di Dirigenti Medici di area Allergo-

logica e Immunologica per pazienti ricoverati e in regime ambulatoriale;

- L'Università è in grado di garantire le prestazioni sanitarie richieste, tenuto conto che le stesse non contrastano con l'attività dell'Università stessa;
- Visto il Protocollo Generale d'Intesa tra Regione Liguria e Università degli Studi di Genova per lo svolgimento dell'attività assistenziale dell'Università nel quadro della programmazione nazionale e regionale ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 517/1999 stipulato il 4 aprile 2017 in regime di proroga;
- Vista la nota in data 15 dicembre 2021 con cui la Regione Liguria esprime parere favorevole alla stipula della presente convenzione;

Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1

La presente Convenzione disciplina i rapporti tra Università degli Studi di Genova e ASL 5 per realizzare nel Levante Ligure un centro per la gestione dei pazienti con malattie immunologiche includenti quelle reumatologiche, allergologiche e le immunodeficienze secondarie.

Articolo 2

L'attivazione del centro di cui all'articolo precedente quale Struttura Semplice Dipartimentale (SSD) di Allergologia e Immunologia Clinica potrà avere diverse ricadute positive quali:

- migliorare l'assistenza globale dei pazienti affetti da malattie im-

munologiche;

- realizzare percorsi diagnostici più rapidi ed organizzati;
- garantire l'accesso a terapie altamente specialistiche e innovative inclusa la possibilità di partecipare a “*trial*” clinici;
- rendere disponibili i consulti specialistici organizzati all'interno di una rete multidisciplinare.

Articolo 3

L'ASL 5 mette a disposizione dell'Università i beni immobili e mobili necessari per lo svolgimento dell'attività assistenziale, che l'Università riconosce come idonei.

L'ASL 5 assume a proprio carico ogni onere inerente la conduzione, la manutenzione ordinaria e/o la sostituzione dei beni sopra indicati.

Articolo 4

La responsabilità del centro di cui all'articolo 1 sarà affidata a un professore dell'Università degli Studi di Genova, individuato d'intesa fra il Rettore e il Direttore Generale dell'Azienda.

Il personale sanitario messo a disposizione dall'ASL 5, identificato in un elenco portato a conoscenza delle parti e periodicamente aggiornato, sarà costituito da due dirigenti medici di cui uno in Allergologia e Immunologia Clinica e l'altro dirigente specializzato in Reumatologia e da personale infermieristico concordato con il Dirigente delle Professioni Sanitarie dell'Azienda.

Articolo 5

Il professore responsabile del centro, individuato con le modalità di cui all'articolo precedente, dovrà garantire un impegno orario assi-

stenziale pari a 22 ore settimanali, corrispondenti al sessanta per cento dell'impegno orario complessivo stabilito per il personale del SSR articolato in base al piano di lavoro del centro e con modalità idonea a garantire l'espletamento da parte del docente stesso delle attività istituzionali di didattica e ricerca nell'ambito dei corsi della Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche.

La rilevazione dell'impegno orario, come sopra definito, verrà effettuata con metodologia analoga a quella utilizzata per la rilevazione delle presenze del personale sanitario ospedaliero, al fine di garantire parità di trattamento fra la componente universitaria e quella ospedaliera.

Articolo 6

Con riguardo al professore responsabile del centro, la Direzione Medica di Presidio dell'ASL 5 provvederà a trasmettere mensilmente all'Università l'attestazione delle presenze/assenze relative al mese precedente, contenente dettagliatamente i giorni e gli orari delle prestazioni, sottoscritta dal professore interessato e vistata dal Direttore del Presidio Ospedaliero dell'ASL 5 medesima, al fine di consentire il controllo delle ore rese in convenzione.

Articolo 7

Allo stesso professore responsabile verrà corrisposto il trattamento economico previsto dai CC.CC.NN.L. della dirigenza sanitaria, comprensivo di indennità di posizione o funzione, nel rispetto degli importi e delle modalità definiti per il personale ospedaliero di pari funzioni, mansioni ed anzianità.

In conformità al quadro normativo e contrattuale di riferimento, il medesimo professore sarà inserito nel sistema aziendale di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale.

In relazione ai compensi spettanti di cui sopra, l'Università di Genova addebiterà ad ASL 5 i costi sostenuti per l'esecuzione della presente convenzione con cadenza mensile con indicazione dell'IBAN di riferimento (girofondi sulla Contabilità Speciale presso la Banca d'Italia n. 0036766 intestata a Università degli Studi di Genova).

ASL5 si impegna a corrispondere all'Ateneo quanto dovuto entro 90 giorni dal ricevimento della singola richiesta.

Articolo 8

Per l'esercizio della libera professione *intramoenia* da parte del professore responsabile convenzionato vengono applicate le normative nel tempo vigenti, nonché le regolamentazioni in materia previste dall'ASL 5 per i propri dipendenti.

Articolo 9

La copertura assicurativa della responsabilità civile operante verso terzi è quella prevista dalla L.R. n. 28/2011 e s.m.i. recante "Programma assicurativo per rischi di responsabilità civile delle Aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale". Tale copertura si applica anche al professore universitario responsabile di cui alla presente convenzione.

Articolo 10

L'ASL5 garantisce l'applicazione di tutte le disposizioni in tema di sicurezza e di tutela della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro

nell'ambito dello svolgimento dell'attività in argomento. Ai sensi del D.Lgs.81/08, l'ASL5, attraverso il competente Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale fornirà informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare il professore universitario responsabile di cui alla presente convenzione.

Articolo 11

Il professore universitario responsabile dovrà attenersi, personalmente, agli obblighi di condotta per quanto compatibili, previsti dal codice di comportamento adottati dall'ASL 5, consultabile sul sito intranet dell'Azienda stessa.

La violazione degli obblighi derivanti dal citato codice comporterà, per il professore universitario responsabile, la risoluzione del rapporto convenzionale previa istruttoria e conclusione del procedimento in contraddittorio con il docente stesso e con l'Università.

Articolo 12

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali per le finalità strettamente connesse e strumentali all'espletamento delle attività riconducibili alla presente Convenzione, in conformità al Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e al D.lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia in protezione dei dati personali), come modificato dal D.lgs. 10.08.2018, n. 101.

Le parti si impegnano altresì a definire, in sede di attuazione della presente Convenzione, i rispettivi ruoli ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali e ad adottare, conseguentemente, i relativi atti discendenti.

Articolo 13

Nell'esecuzione del presente atto l'Università e l'ASL 5 sono soggetti alla normativa italiana (L. n. 190/2012) in materia di prevenzione della corruzione e pertanto attuano ogni iniziativa nel pieno rispetto dei principi di correttezza, efficienza, trasparenza, pubblicità, imparzialità ed integrità astenendosi dal porre in essere condotte illecite, attive o omissive, impegnandosi a non tenere alcun comportamento in contrasto con la disciplina anticorruzione.

Articolo 14

La presente Convenzione ha durata triennale dalla data di sottoscrizione della stessa e può essere rinnovata in seguito ad accordo scritto tra le Parti per un periodo di durata uguale o inferiore, previa delibera dei rispettivi organi competenti.

Articolo 15

Il Foro competente, in caso di controversia inerente e/o derivante dal presente rapporto, è quello di La Spezia.

Articolo 16

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26.4.1986 ed è soggetta ad imposta di bollo come da tariffa all. A – parte I art.2, del D.P.R. 642/72 e ss.mm.ii., con onere a carico di entrambe le Parti per metà. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura dell'Università, giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Genova 1 n. 0216718 – 29.12.2016, che con nota scritta chiederà

all'ASL5 il rimborso della quota di spettanza.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente dalle Parti, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis) della Legge n. 241/90.

Il Rettore dell'Università
degli Studi di Genova
(Prof. Federico Delfino)

Il Direttore Generale
Azienda Sociosanitaria 5
(Dott. Paolo Cavagnaro)